



Comune di Pianoro

Assessorato Ambiente

E-mail: ambiente@comune.pianoro.bo.it

.....
Web: www.comune.pianoro.bo.it

Regolamento per la installazione di impianti ed apparecchi per
teleradiocomunicazioni.

Il Dirigente

L'Assessore all'Ambiente

19 luglio 2001

Sommario

Capo 1 Finalità

Capo 2 Campo di applicazione e nulla osta alla localizzazione

- 2.1 Campo di applicazione
- 2.2 Nulla osta
- 2.3. Prescrizioni per la localizzazione

Capo 3 Obiettivi di qualità

- 3.1 Aggiornamento tecnologico
- 3.2 Valore del Campo Elettromagnetico
- 3.3 Inquinamento acustico

Capo 4 Parere e nulla osta del Settore Ambiente

- 4.1 Concessione edilizia

Capo 5 Antenne mobili

Capo 6 Obblighi del gestore

Capo 1**Finalità**

Il presente regolamento detta norme:

- a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'Ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica,
- b) per la localizzazione di emittenti Radiotelevisive e di telefonia mobile per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e regionale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità fissati dal Consiglio Comunale n. 92/2000.

Capo 2**Campo di applicazione , nulla osta e prescrizioni alla localizzazione****2.1 Campo di applicazione**

- a) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, relativi all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, in conformità alle normative vigenti in materia.
- b) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzanti.

2.2 Nulla osta

- c) Fatte salve le procedure in materia di edilizia ed urbanistica previste dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme tecniche di attuazione del PRG, e fatte salve le procedure autorizzatorie previste dagli Art. 6, 7 e 8 della Deliberazione della Giunta regionale 197/2001, l'installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di cui al punto 2.1 a) nel territorio comunale sono subordinati al rilascio del parere e del nulla osta vincolante da parte dell'Ufficio Ambiente.

2.3 Prescrizioni per la localizzazione

Fatte salve ulteriori limitazioni derivanti dalla applicazione del presente regolamento, la localizzazione degli impianti di cui al punto 2.1 a) è soggetta alle limitazioni previste dalla legislazione vigente e dalle Norme Tecniche di Attuazione al PRG vigente.

Capo 3

Obiettivi di qualità

3.1 Aggiornamento tecnologico

- a) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
- b) L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.
- c) Il Gestore consegna annualmente una relazione all'Ufficio Ambiente sulle iniziative di cui ai punti precedenti a) e b).
- d) L'Amministrazione si riserva il diritto di fare controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificarne la regolarità.

3.2 Valore del campo elettromagnetico

- a) Gli impianti in parola possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cautela di cui all'art.4 del DM 381/98 e tenuto conto delle disposizioni dell'Art. 9 della L.R. 30/2000 . Per nuove installazioni vanno perseguiti inoltre gli obiettivi di qualità indicati dalla deliberazione del C.C n. 92 /2000.

- b) Sono consentiti valori di campo elettromagnetico superiori agli obiettivi di qualità così come indicati dalla deliberazione del C.C n. 92 /2000 solo per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche e di impossibilità a reperire aree idonee ad assicurare la copertura del servizio.

A tale scopo, oltre a quanto previsto dagli Art. 6, 7, 8 della Deliberazione della Giunta regionale 197/2001, dovrà essere prodotta una relazione illustrativa, in duplice copia, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, in cui

- si evincano i motivi delle scelte effettuate;
- si dimostra che i valori di campo elettromagnetico sono i minimi compatibili con il servizio da espletare;
- si indicano i valori massimi previsti di campo elettromagnetico ed i livelli esistenti prima della messa in funzione dell'impianto.

3.3 Inquinamento acustico

- a) Gli impianti di cui al punto 2.1 devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.

Capo 4

Parere e nulla osta dell'Ufficio Ambiente

4.1 Concessione edilizia

- a) La richiesta di concessione edilizia per i nuovi impianti e/o per le modifiche degli esistenti, che necessitano di tale concessione, deve essere presentata all'Amministrazione Comunale corredata dai documenti previsti dal presente regolamento e dal regolamento edilizio comunale.
- b) L'ufficio Ambiente verificata la compatibilità della richiesta del singolo impianto al presente regolamento, trasmette la documentazione all'ufficio Edilizia insieme al nulla osta .

Capo 5

Antenne mobili

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per gli impianti fissi, esclusa la concessione edilizia. In particolare vale quanto previsto dall'Art. 8 della Deliberazione della Giunta regionale 197/2001 e dagli Art. 3.2 e 3.3 del presente regolamento.

Capo 6

Obblighi del gestore

Il gestore titolare della concessione edilizia è obbligato a spegnere immediatamente l'impianto qualora:

- a) Gli uffici comunali preposti dovessero individuare il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione edilizia;
- b) L'Autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole della salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale